

**N.I. 128/2020**

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 15 dicembre 2020

**Oggetto: Dispositivi di protezione individuale (DPI): passaggio da IVA esente a IVA 5%.**

Portiamo alla Vostra attenzione la disposizione normativa relativa all'oggetto che è stata introdotta dall'art. 124 del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.

Il comma 1 dell'articolo 124, riportato qui di seguito, contiene l'elenco completo, comprese le "mascherine", dei dispositivi ai quali, per effetto dell'inserimento nella Tab. A, parte II bis del DPR n. 633/1972, **si applicherà l'IVA nella misura agevolata del 5% con decorrenza dal 1° gennaio 2021.**

Il comma 2 del medesimo articolo aveva stabilito per tali prodotti il regime di **esenzione da IVA fino al 31.12.20.**

Se entro tale data non interverranno sull'argomento ulteriori modifiche normative, per gli esercenti che trattano la vendita al dettaglio di tali prodotti si renderà quindi necessario modificare il relativo **codice IVA/Natura riportato nel documento commerciale degli RT.**

**DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34,**  
coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. Alla **tabella A, parte II-bis**, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e' aggiunto il seguente: «1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;».

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, **effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto**, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Con i migliori saluti.

*Segreteria Comufficio*

Aderente a



CONFCOMMERCIO  
IMPRESSE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici  
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –  
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Premio E-proc

